

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b-bis), finalizzata alla fornitura e installazione di uno shaker elettrodinamico presso il laboratorio SERMS del Dipartimento di Fisica e Geologia

CIG 9554791EF4 CPV 38

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

ART. 1	PRESCRIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTI	4
ART. 2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
ART. 3	REQUISITI MINIMI: CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA E DEI DISPOSITIVI ACCESSORI – SERVIZI CONNESSI.....	5
ART. 4	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	8
ART. 5	LUOGO DELLA FORNITURA	8
ART. 6	TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE.....	8
ART. 7	RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE.....	9
ART. 8	VERIFICA DI CONFORMITÀ	9
ART. 9	SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	10
ART. 10	RESPONSABILITÀ.....	10
ART. 11	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	10
ART. 12	CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART. 13	PENALITÀ	11
ART. 14	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 15	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	12
ART. 16	PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 17	GARANZIA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	14
ART. 18	NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	14
ART. 19	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	14
ART. 20	CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 21	SUBAPPALTO.....	15
ART. 22	DICHIARAZIONE ETICA	15
ART. 23	RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	15
ART. 24	NOTIFICAZIONI.....	16
ART. 25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
ART. 26	SPESE CONTRATTUALI.....	17
ART. 27	FORO COMPETENTE.....	17
	ALLEGATO "A" – AREA DI INSTALLAZIONE	18
	ALLEGATO "B" – PROCEDURA DI GARA	19

Art. 1 PRESCRIZIONI GENERALI, OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTI

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e installazione di attrezzature per il Laboratorio SERMS del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli studi di Perugia, nell'ambito del progetto eXTP.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono di seguito riportate in dettaglio:

Descrizione	Importi soggetti a ribasso
La fornitura richiesta si intende comprensiva almeno dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">• attuatore elettrodinamico (shaker);• sistema di amplificazione e condizionamento del segnale (amplificatore);• sistema di raffreddamento shaker ad aria;• tubazione di collegamento shaker-ventilatore;• cablaggi di collegamento shaker-amplificatore-ventilatore;• trasporto ed installazione presso il laboratorio SERMS;• possibilità di utilizzare lo shaker in configurazione verticale ed orizzontale in accoppiamento con slip table/banco ad olio presente in laboratorio (distanza asse shaker in configurazione orizzontale - base di installazione circa 900 mm) ;• Formazione del personale all'uso della strumentazione• Garanzia 12 mesi	€ 176.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0.

L'esecuzione della fornitura e installazione si riferisce ad attrezzature nuove di fabbrica e comprende fornitura, imballo, trasporto e installazione.

L'attrezzatura dovrà rispondere in ogni particolare – per quanto concerne alle caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché per quanto concerne i materiali, la lavorazione e la finitura alle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che sono stati stimati pari a € 1000, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- Somma di:

1. Ore/uomo stimate necessarie per la consegna e l'installazione: 32 (€ 800);
2. Ore/uomo per formazione del personale: 8 (€ 200);

Per un totale di ore 40.

- Moltiplicato per: Costo medio orario pari ad € 24,53 (arrotondato a € 25,00).

Considerando la professionalità richiesta si è preso in considerazione un operaio 5° s (24,91 €/h), per le attività di fornitura con posa, o un impiegato 5° s, per le attività connesse di formazione e assistenza (24,53 €/h), come da tabella del costo del lavoro relativa al personale

dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti, approvata con D.D. 37/2021.

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del presente appalto sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per forniture, in particolare dal D. Lgs. 50/2016;
- la documentazione di gara compreso il presente documento e relativi allegati;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente appalto.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è richiesta e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 3 REQUISITI MINIMI: CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIATURA E DEI DISPOSITIVI ACCESSORI – SERVIZI CONNESSI

Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura

Le caratteristiche tecniche indicate nel presente articolo rappresentano i requisiti tecnici minimi che l'apparecchiatura deve possedere a pena di esclusione. Pertanto, qualora il mancato rispetto di tali requisiti sia evidenziato in fase di gara il concorrente verrà escluso dalla procedura. Qualora invece il mancato rispetto avvenga in fase di esecuzione del contratto, quest'ultimo si intenderà risolto. La strumentazione ed i materiali della presente fornitura dovranno essere delle migliori qualità nelle loro rispettive specie, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica, completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento e al soddisfacimento delle specifiche richieste.

La fornitura richiesta si intende comprensiva almeno dei seguenti elementi:

- attuatore elettrodinamico (shaker);
- sistema di amplificazione e condizionamento del segnale (amplificatore);
- sistema di raffreddamento shaker ad aria;
- tubazione di collegamento shaker-ventilatore;
- cablaggi di collegamento shaker-amplificatore-ventilatore;
- trasporto ed installazione presso il laboratorio SERMS;
- trunnion rinforzato per l'utilizzo dello shaker in orizzontale con accoppiamento a slip table/banco ad olio presente in laboratorio (distanza asse shaker in configurazione orizzontale – base di installazione circa 900 mm);
- formazione
- garanzia 12 mesi

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura richiesta sono riassunte in Tabella 1.

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche minime shaker

Forza sine	≥ 60 kN
Forza random	≥ 60 kNrms
Forza shock	≥ 120 kN
Range di frequenze minimo (escluso derating amplificatore)	20-2000 Hz
Massa mobile effettiva	≤ 80 Kg
Spostamento (sine)	≥ 50 mm p-p
Velocità (sine)	≥ 2 m/s

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore tutte le spese di imballaggio, trasporto, assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, carico e scarico, conferimento nei locali di destinazione nonché installazione, collaudo e asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del contraente nei luoghi e nei locali indicati, unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana e/o inglese, nonché alla documentazione tecnica disponibile. La stessa manualistica dovrà essere fornita al Dipartimento sia in formato digitale che in formato cartaceo. L'appaltatore dovrà aggiornare e/o sostituire, ove necessario e richiesto, tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

La movimentazione interna nei locali di utilizzo ed eventuali opere/impianti necessari per l'installazione non saranno a carico del contraente, ma dovranno essere forniti contestualmente ai documenti di gara:

- i disegni degli ingombri del macchinario e dei dispositivi accessori (ad esempio amplificatori);
- le specifiche del sistema di fissaggio al suolo;
- l'altezza dal suolo dell'asse di rotazione e le dimensioni del cilindro dello shaker;
- Peso e punto/modalità per sollevamento con carro ponte;

nonché specificati tutti i servizi e allacci necessari all'installazione (ad esempio fem, aria compressa).

Il responsabile (art.8) ed il RUP concorderanno in un'apposita riunione il cronoprogramma ed il dettaglio delle operazioni da eseguire per la connessione ai servizi e le operazioni di installazione.

Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa, l'appaltatore dovrà procedere alle operazioni di installazione dell'apparecchiatura e degli eventuali dispositivi accessori pena l'applicazione delle penali.

Dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna e installazione", sottoscritto da un incaricato del Dipartimento e da un incaricato del contraente, nel quale dovranno essere riportati: il luogo e la data dell'avvenuta consegna ed installazione e il dettaglio di quanto è stato consegnato e installato. Al termine delle operazioni di installazione si procederà alla verifica di conformità, sempre a cure e spese dell'appaltatore, secondo le modalità descritte nel successivo art.10

SERVIZI CONNESSI

L'appaltatore, oltre alla fornitura e installazione dell'attrezzatura, come sopra dettagliatamente descritta, deve eseguire, garantire e fornire quanto segue:

Formazione del personale

L'appaltatore dovrà fornire adeguata informazione e formazione del personale che utilizzerà il macchinario. I contenuti della formazione dovranno essere riportati in un apposito registro firmato dal formatore e dai discenti.

L'istruzione del personale sul corretto utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi accessori verrà effettuata in accordo con il Dipartimento, e sarà destinata in particolare a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi gli eventuali software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- procedure per la manutenzione a carico dell'utilizzatore e soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti.
- Procedure di messa in sicurezza in caso di emergenza

Il training teorico e operativo sarà erogato in almeno 1gg, immediatamente susseguente alla fase di installazione e verifica di conformità dell'attrezzatura.

Garanzia

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo minimo di almeno 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità, ovvero per il periodo più esteso offerto in sede di gara.

Pertanto l'Appaltatore, fino al termine del periodo di garanzia, deve intervenire tempestivamente, entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento, per effettuare tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, al fine di eliminare a sue spese tutti gli inconvenienti, i difetti, i guasti e le imperfezioni eventualmente emersi durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per difetti di montaggio e funzionamento, da mancata esecuzione della manutenzione periodica o da qualsiasi altro fattore.

Il Dipartimento avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita delle componenti interessate ogni qualvolta, nel termine di 12 mesi dalla data di verifica di conformità, ovvero per il periodo più esteso offerto in sede di gara, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il servizio di garanzia dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: diritto di chiamata, spese di viaggio, spese di soggiorno, manodopera, parti di ricambio, eventuali spese di spedizione, attrezzi e materiali di consumo necessari all'intervento).

In caso di inadempimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari a eliminare difetti e imperfezioni, nonché per la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone i relativi importi all'Appaltatore. Con l'accettazione del presente Capitolato speciale di appalto l'Appaltatore riconosce l'assunzione a proprio carico anche dell'obbligo del risarcimento all'Amministrazione di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti e/o anomalie funzionali dei beni oggetto di fornitura, fino alla fine del periodo di garanzia.

La garanzia di cui al presente paragrafo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un "Verbale", da consegnare al Dipartimento, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività. In particolare, i rapporti tecnici dovranno contenere:

- numero di richiesta di intervento del Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature;

- problemi riscontrati e tutte le operazioni effettuate;
- elenco dettagliato delle parti sostituite.

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti, prodotte dalla società costruttrice delle attrezzature. Tutte le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali. L'appaltatore deve garantire la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di stipula del contratto.

Art. 4 MODIFICHE CONTRATTUALI

L'appaltatore non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il RUP. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 5 LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura e installazione delle attrezzature deve essere effettuata nei locali del Laboratorio SERMS del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia, via Pentima, Terni, nel rispetto del presente Capitolato.

Informazioni di dettaglio in merito all'effettivo posizionamento di tale strumentazione all'interno di tale edificio sono riportate nell'allegato A.

Art. 6 TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE

La fornitura e installazione delle strumentazioni devono essere effettuate, pena la risoluzione del contratto entro il termine massimo di giorni 240, decorrenti dalla firma del contratto; ovvero, entro il diverso termine offerto dall'appaltatore in fase di gara.

L'Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché l'oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligato a sostituire tempestivamente, a suo totale carico, quanto dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

All'atto della consegna, l'Appaltatore dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino dettagliatamente la quantità e la natura dei beni e dei materiali consegnati, nonché, per tutto il materiale fornito, le relative schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

Il RUP potrà rifiutare con apposito atto scritto le attrezzature che, a suo insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti, secondo le previsioni di capitolato. Nel caso venisse accertato, al momento della consegna, che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta del RUP. Si applicano le penali previste dall'Art. 15.

La merce contestata sarà restituita all'Appaltatore, con obbligo di sostituzione, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a totale carico dell'Appaltatore.

Qualora si manifestassero difetti occulti sfuggiti al primo esame, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto a sostituire o riparare, secondo gli ordini del responsabile dell'esecuzione e previa verifica in contraddittorio, le attrezzature ritenute non conformi, anche dopo la liquidazione della fattura.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze. L'Appaltatore è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna delle attrezzature, così come di eventuali danni cagionati da imprese incaricate di effettuare la posa ed eventuali lavori accessori e di ripristino.

I beni non passano in proprietà dell'Amministrazione, e quindi l'Appaltatore non acquista il diritto al pagamento del corrispettivo fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 10.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto per ritardo nella consegna, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 14. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 7 RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'APPALTATORE

L'Appaltatore deve affidare le funzioni di responsabile della fornitura, oggetto del presente Capitolato ad un responsabile con una qualifica professionale idonea anche in relazione ai lavori accessori compresi nell'oggetto dell'appalto.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.

Art. 8 VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Appaltatore deve comunicare, per iscritto, al RUP la conclusione delle attività di fornitura e delle operazioni di installazione al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica.

Prima dell'avvio delle procedure di verifica verrà richiesto all'Appaltatore di consegnare al soggetto incaricato della verifica di conformità tutta la documentazione tecnica, particolari di montaggio, libretti di manutenzione di eventuali apparecchiature, certificazioni, ecc. aggiornati secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire al personale tecnico dell'Amministrazione un facile accesso alle attrezzature fornite. La mancata presentazione della suddetta documentazione, nel termine all'uopo assegnato, costituisce inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente all'Appaltatore, con conseguente applicazione delle penalità espressamente previste dal successivo Art. 15.

La verifica di conformità della fornitura oggetto di appalto è effettuata entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle attività di installazione ed è documentata in apposito processo verbale. Tale verifica è volta ad accertare che la qualità e la quantità dei beni forniti, le modalità di esecuzione, l'installazione rispondano alle condizioni contrattuali e a quanto presentato in sede di offerta.

Le operazioni di verifica verranno svolte alla presenza di un rappresentante dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere in merito ai difetti e alle mancanze nell'esecuzione emerse in sede di verifica e di cui l'organo di verifica ordina la riparazione o sostituzione integrale.

Al termine delle operazioni, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

Gli esiti positivi della verifica non esonerano comunque l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

Art. 9 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, il RUP procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 RESPONSABILITÀ

La fornitura ed installazione è effettuata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Università da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

Art. 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al contraente di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Università, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, il RUP acquisirà, ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di D.U.R.C. “negativo” per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il RUP pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel “casellario informatico”.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore è obbligato a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva), ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, nonché l’eventuale aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 PENALITÀ

Qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempimenti per cause non dipendenti da forza maggiore o di fatto imputabile all’Università o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Università si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.

Il RUP, ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all’ 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per le seguenti fattispecie:

- ritardi nei tempi di consegna e installazione previsti dal presente capitolato (per ogni giorno di ritardo);
- ritardi nell’adeguamento alle non conformità rispetto ai requisiti minimi e all’offerta tecnica presentata, rilevate dal RUP, entro i termini massimi da lui fissati.

Ove il ritardo sia superiore a 20 (venti) gg. l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Il RUP potrà applicare, inoltre, le seguenti penali:

- per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai materiali, ai mezzi, agli utensili ed alle attrezzature impiegate per rendere la prestazione, verrà applicata una penale di Euro 100 (cento/00) per ogni giorno in relazione al quale sia accertata una violazione e per ogni addetto. In ogni caso gli addetti non in regola non potranno svolgere le prestazioni, riservandosi l'Università, in caso di controllo, la facoltà di intimare e diffidare gli stessi dalla continuazione delle prestazioni;
- per l'accertamento, in qualsiasi tempo, del mancato possesso ab origine dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, o dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016, il 10 per cento del valore del presente contratto, fatta salva la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

a. compensazione del credito: è data facoltà al RUP di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà al RUP di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte del RUP, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorso 5 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, le penali si intenderanno accettate. In tal caso il RUP avrà facoltà di procedere al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento ovvero incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore

L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.

L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto. Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 verrà corrisposta un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore complessivo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti nella propria richiesta.

Art. 16 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appalto sarà stipulato a CORPO ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del Codice vigente.

Fatto salvo l'anticipazione del prezzo come sopra disciplinato, il pagamento delle prestazioni contrattuali, ove non emergano eccezioni sulle prestazioni eseguite e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura).

Il corrispettivo della fornitura e installazione sarà pagato in un'unica soluzione alla positiva verifica di conformità della fornitura richiesta ed emissione del relativo certificato, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Il corrispettivo delle attività formative sarà pagato in un'unica soluzione al termine delle attività, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito nel presente capitolato, e delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore;

L'appaltatore dovrà emettere regolari fatture che dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, ed intestate a:

Dipartimento di Fisica e Geologia, via Pascoli snc, 06123 Perugia PG, c.f. e p. iva 00448820548, codice univoco ATD07Y e dovrà riportare i dati di riferimento del contratto e i codici CIG e CUP.

Nel caso di assenza o errore nelle intestazioni o negli elementi di cui sopra, l'Università non sarà in grado di rispettare i termini di pagamento di seguito stabiliti.

La mancanza del CIG e dell'eventuale CUP comporterà la non accettazione della fattura per impossibilità di adempiere alle comunicazioni e rilevazioni imposte dalle norme vigenti.

L'accettazione della fattura elettronica per decorrenza dei termini, in assenza di esplicita verifica e accettazione delle forniture da parte del referente per la consegna, non determina l'insorgere del diritto al pagamento della stessa e potrà dar luogo alla richiesta di nota d'accredito totale o parziale in presenza di non conformità delle prestazioni accertate dal RUP. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

L'Università si riserva di non procedere al pagamento dell'intero ammontare fintantoché l'opera, il bene o il servizio non siano stati correttamente resi o non siano stati raggiunti accordi tra le parti per la soluzione della controversia in corso. In caso di inadempimenti non risolti il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Università ai sensi della L. 136/2010.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali

subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Art. 17 GARANZIA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura sollevando l'Università da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e installazione delle attrezzature.

Art. 18 NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Università promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto.

Art. 19 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Università, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Università informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 20 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di

trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 SUBAPPALTO

È fatta salva la possibilità per l'appaltatore di ricorrere al subappalto; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore potrà subappaltare nella misura del 100% le prestazioni relative ai servizi di formazione e assistenza in garanzia, mentre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e delle esigenze di ricerca che con lo stesso si intendono soddisfare, non è consentito il subappalto della prestazione principale di fornitura e installazione.

Art. 22 DICHIARAZIONE ETICA

L'Appaltatore si impegna a promuovere e a far rispettare all'interno della propria impresa i seguenti valori, cui devono essere improntati i relativi comportamenti e le attività aziendali:

- a) *tutela della dignità umana e del lavoro*, prevenendo qualsiasi situazione che possa ledere i diritti fondamentali della persona, tutelandone attivamente la dignità, l'integrità fisica e morale, evitando ogni discriminazione e garantendo pari opportunità all'accesso e nello svolgimento delle attività. Si impegna a promuovere inoltre misure che assicurino un sano bilanciamento tra vita personale e lavorativa, un clima di cooperazione tra i colleghi e sostenendo altresì ogni iniziativa mirata alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e stimolante, che faciliti l'interazione personale, la crescita professionale e il benessere organizzativo;
- b) *legalità, trasparenza e correttezza*, assicurando e promuovendo al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di integrità e trasparenza, lealtà e correttezza, basi di una corretta ed etica conduzione di ogni attività imprenditoriale;
- c) *integrazione*, garantendo il rispetto dei rapporti tra persone di provenienza e cultura diverse
- d) *sicurezza*, dando garanzia ai propri dipendenti e collaboratori di ambienti di lavoro sicuri e salubri e di condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale
- e) *sostenibilità*, promuovendo un utilizzo responsabile delle risorse, l'assoluta conformità alle normative in materia di impatto ambientale e la formazione e sensibilizzazione dei collaboratori a tale riguardo.

Art. 23 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Oltre alle ipotesi altrove espressamente previste dal presente Capitolato l'Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- nel caso di fornitura di bene/i diverso/i da quello offerto/i in gara o non corrispondente/i al contratto quanto a caratteristiche quantitative e/o qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi;
- in caso di cessione del contratto, subfornitura e subappalto non autorizzato;
- quando l'Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;

- in caso di sospensione della fornitura e installazione per fatto dell'Appaltatore;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se l'Appaltatore, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura e installazione;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 contenente il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale il contratto è risolto di diritto, in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi prescritti.

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura e installazione in danno all'Appaltatore alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 24 NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Università all'indirizzo P.E.C. indicato dall'Appaltatore, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e della stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente all'appalto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

ALLEGATO “A” – AREA DI INSTALLAZIONE

L'area di installazione è indicata dai riquadri “Shaker” e “Amplificatore + ventilatore” nella pianta sottostante (fig. 1). Tutte le misure sono riportate in centimetri.

L'accesso all'area di installazione è situato a livello della strada, così come l'area di installazione stessa, ed avviene tramite porta a doppia anta visibile sulla destra in fig. 1. All'interno dell'area è presente un carro ponte di portata massima 12.5 t utilizzabile da personale del laboratorio per le movimentazioni interne.

Il percorso indicativo dei cavi di alimentazione nelle tratte shaker-amplificatore ed amplificatore-quadro elettrico è riportato da una linea verde. Si fornisce anche una stima preliminare della lunghezza delle due tratte, rispettivamente di 4 m e 5 m.

Sono riportate anche le posizioni indicative del quadro elettrico da utilizzare per la connessione dell'amplificatore alla rete elettrica e la sorgente di aria compressa.

Ulteriori informazioni, chiarimenti e misure potranno essere richieste in fase di gara.




Figura 1: Piantina dell'area di installazione dello shaker. Sono altresì specificate le posizioni indicative dei servizi (fem, aria compressa).

ALLEGATO “B” – PROCEDURA DI GARA

Il contratto sarà affidato a seguito di procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016, secondo le regole, i parametri e punteggi riportati di seguito.

L’esperienza della gara non vincola l’Università degli Studi di Perugia all’aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto.

All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

L’amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

1. Offerta Tecnica	max punti 70
2. Offerta Economica	max punti 30
TOTALE	PUNTI 100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (requisiti migliorativi) elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CARATTERISTICHE TECNICHE	SI	NO	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Forza sine (secondo ISO 5344:2004)			
- ≥ 64 kN	Punti 2	Punti 0	Punti 8
- ≥ 67 kN	Punti 4		
- ≥ 70 kN	Punti 6		
- ≥ 73 kN	Punti 8		
2) Forza random (RMS) (secondo ISO 5344:2004)			
- ≥ 64 kN _{rms}	Punti 2	Punti 0	Punti 8
- ≥ 67 kN _{rms}	Punti 4		
- ≥ 70 kN _{rms}	Punti 6		
- ≥ 73 kN _{rms}	Punti 8		

CARATTERISTICHE TECNICHE	SI	NO	PUNTEGGIO MASSIMO
3) Massa mobile effettiva (secondo ISO 5344:2004 + A1-2016)			
- ≤ 75 kg	Punti 2	Punti 0	Punti 12
- ≤ 72 kg	Punti 5		
- ≤ 70 kg	Punti 8		
- ≤ 65 kg	Punti 12		
4) Range frequenze (escluso derating amplificatore)			
- 20-2500 Hz	Punti 2	Punti 0	Punti 6
- 10-2000 Hz	Punti 2		
- 10-2500 Hz	Punti 4		
- 5-2500 Hz	Punti 6		
5) Spostamento massimo sine			
- ≥ 50 mm p-p	Punti 2	Punti 0	Punti 8
- ≥ 55 mm p-p	Punti 4		
- ≥ 60 mm p-p	Punti 6		
- ≥ 65 mm p-p	Punti 8		
6) Velocità massima shock			
- ≥ 2 m/s	Punti 1	Punti 0	Punti 8
- ≥ 2.5 m/s	Punti 2		
- ≥ 3 m/s	Punti 3		
- ≥ 3.5 m/s	Punti 4		
8) Estensione di garanzia (art. 7)			
- Estensione di garanzia di 6 mesi (durata complessiva 1.5 anni)	Punti 2	Punti 0	Punti 8
- Estensione di garanzia di 12 mesi (durata complessiva 2 anni)	Punti 4	Punti 0	

- Estensione di garanzia di 18 mesi (durata complessiva 2.5 anni)	Punti 6	Punti 0	
- Estensione di garanzia di 24 mesi (durata complessiva 3 anni)	Punti 8	Punti 0	
CARATTERISTICHE TECNICHE	SI	NO	PUNTEGGIO MASSIMO
9) Termini per la fornitura e installazione in giorni (art. 6)			
- Fornitura e installazione tra 225 e 239 gg	Punti 2		Punti 12
- Fornitura e installazione tra 210 e 224 gg	Punti 5		
- Fornitura e installazione tra 195 e 209 gg	Punti 8		
- Fornitura e installazione tra 180 e 195 gg	Punti 12		

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 30 punti, verrà attribuito in sede di gara secondo le seguenti modalità:

alla percentuale unica di ribasso offerta più alta (che corrisponde al prezzo più basso pagabile dalla stazione appaltante) verranno assegnati 30 punti, mentre ai restanti concorrenti sono attribuiti i punteggi, in modo proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P = (R_i / R_{max}) \times 30$$

dove

P = punteggio attribuibile

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

ai fini della fornitura iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della fornitura appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

NB: All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o

commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

ESECUZIONE NEGLI ULTIMI 3 ANNI solari DI ALMENO N. 1 (UNA) FORNITURA ANALOGA per un importo di almeno 120.000€,: al fine di comprovare l'adeguata esperienza nel settore di attività oggetto dell'appalto, attestata attraverso l'avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni di almeno 1 (UNA) fornitura analoga in favore di Amministrazioni e/o Enti pubblici o soggetti privati, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,

L'operatore dovrà dichiarare:

- l'esatto oggetto degli affidamenti
- l'importo del singolo affidamento
- il nominativo e la tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente
- la durata degli affidamenti.